

FAQ - Frequently Asked Question

Voucher di sostegno per i piccoli editori

Decreto n. 364 del 30 luglio 2020 e ss.mm.ii.

Avviso Pubblico del 14/04/2026

1) D. Chi può presentare domanda di ammissione alle agevolazioni?

R: Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni tutti i soggetti che rientrano nella definizione di “Piccoli Editori” (vd FAQ n.2), costituiti nella forma di Società di Capitali, Società di Persone, Ditte Individuali ed Enti del Terzo Settore (ad esclusione delle fondazioni). Inoltre, il Soggetto Proponente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- risulta costituito e attivo alla data del 01/01/2020;
- svolge – alla data del 01/01/2020 – l’attività economica individuata dal Codice Ateco 58.11.00 (*Edizione di libri*) in almeno un’unità locale situata nel territorio italiano e regolarmente registrata presso la competente CCIAA;
- se Ente del Terzo Settore, risulta iscritto alla data di presentazione della domanda al RUNTS e, alla data del 01/01/2020, al REA

2) D: Cosa si intende per “Piccolo Editore”?

R: Rientrano nella definizione di Piccolo Editore i soggetti che:

- appartengono alla categoria di micro impresa (vd FAQ n.3);
- svolgono l’attività di “Edizione di libri”, individuata dal Codice Ateco 58.11.00;
- hanno editato almeno dieci libri nel corso dei tre esercizi precedenti l’avvio della misura agevolativa.

3) D: Cosa si intende per Micro impresa?

R: Sono considerate micro imprese tutte le entità economiche, a prescindere dalla forma giuridica, che occupano meno di 10 persone (ULA) e realizzano un fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni di euro. La definizione si applica a qualunque soggetto che eserciti un’attività economica — inclusi imprenditori individuali, imprese familiari, artigiani, società di persone e associazioni economiche (ai sensi della Raccomandazione (UE) 2003/361/CE — recepita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e nel D.M. 18 aprile 2005).

4) D: Come si svolge l’iter di valutazione delle domande presentate?

R: La valutazione delle domande avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione - fino ad esaurimento della dotazione finanziaria - e si svolge secondo le seguenti verifiche:

- verifica dei requisiti di esaminabilità, ossia di completezza e regolarità della documentazione trasmessa in sede di presentazione della domanda;

- verifica dei requisiti di accoglibilità, ossia della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso alle agevolazioni;
- verifica dei requisiti di merito, ossia:
 - verifica dell'entità dei costi di gestione effettivamente sostenuti negli esercizi 2023, 2024 e 2025 ed in base ai quali verrà commisurato il contributo concesso;
 - verifica della coerenza tra la destinazione del contributo e uno o più degli obiettivi strategici aziendali (vd. FAQ n.5).

5) D: Quali sono gli obiettivi strategici aziendali a cui va destinato il contributo?

R: Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Soggetto Proponente dovrà destinare il contributo di cui al presente avviso ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- favorire la partecipazione a fiere, saloni ed eventi di settore, nazionali e/o internazionali, al fine di rafforzare la visibilità dell'impresa, ampliare le reti commerciali e promuovere la produzione editoriale;
- sostenere i processi di digitalizzazione delle imprese beneficiarie, favorendo l'adozione di strumenti tecnologici innovativi per la produzione, gestione, vendita e promozione di prodotti editoriali;
- contribuire all'incremento occupazionale nel settore editoriale, incentivando l'assunzione di personale qualificato o il consolidamento dei livelli occupazionali esistenti.

Tale informazione dovrà rendersi desumibile dal piano d'impresa, trasmesso dalla Proponente in sede di presentazione della domanda secondo il format messo a disposizione da Invitalia nella sezione dedicata del proprio sito.

6) D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: La domanda di agevolazione decade nei seguenti casi:

- se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Proponente o non risulta conclusa la procedura di trasmissione della stessa;
- se non sono presenti tutti i documenti elencati all'art.6.1 dell'Avviso Pubblico;
- se gli allegati risultano illeggibili, errati o incompleti e non vengono integrati entro 10 giorni dalla richiesta pervenuta via PEC da Invitalia;

Il soggetto gestore, in tutti i casi di decadenza o nei casi in cui la domanda non possa comunque essere presa in considerazione, procede alla formalizzazione della decadenza stessa tramite PEC.

7) D: Cosa succede se le verifiche di accoglibilità o merito non danno esito positivo?

R: laddove la domanda non rispetti anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla misura agevolativa e/o la valutazione di merito non abbia raggiunto esito positivo, il soggetto gestore effettua una cd. “comunicazione di motivi ostativi”, assegnando un termine al Soggetto Proponente per la produzione di osservazioni e/o controdeduzioni volti a sanare le criticità riscontrate. Alla conclusione di tale procedimento, il Soggetto Gestore adotterà un *Provvedimento di concessione* (nel caso di criticità sanate) oppure una *Delibera di non ammissione* (nel caso di criticità non sanate).

8) D: A quanto ammonta il contributo massimo concedibile?

R: l'importo del contributo è di massimo € 15.000,00, viene concesso nella forma di fondo perduto e nella misura del 100% dei costi di gestione effettivamente sostenuti dal Soggetto Beneficiario negli esercizi 2023, 2024 e 2025, afferenti alle seguenti categorie:

- a) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- b) costi per servizi;
- c) costi per godimento di beni di terzi;
- d) spese relative al personale dipendente.

In sede di presentazione della domanda, al fine di consentire tale verifica, il Soggetto Proponente dovrà trasmettere il bilancio approvato relativo agli esercizi sopra menzionati o, in assenza, la relativa Dichiarazione dei Redditi. Nel caso in cui il bilancio o dichiarazione dei redditi relativi all'esercizio 2025 non fossero ancora disponibili, è possibile trasmettere una situazione contabile aggiornata comprensiva di conto economico.

9) D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi in regime “de minimis”?

R: L'aver percepito contributi in regime *de minimis* non impedisce la presentazione della domanda, a condizione che l'ammontare totale delle agevolazioni percepite negli ultimi tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi amministrazione pubblica o soggetto privato, sia inferiore a € 300.000,00. Tuttavia, gli importi eventualmente percepiti nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari incideranno sui contributi percepibili relativamente alla domanda di agevolazione presentata, in quanto andranno a far cumulo al fine del raggiungimento del contributo massimo percepibile ai sensi della normativa *de minimis*.

10) D: La sede operativa deve essere registrata presso la C.C.I.A.A di competenza?

R: Sì, è necessario che da visura camerale si evinca la presenza della sede operativa (unità locale) situata presso tutto il territorio nazionale e che, presso tale sede, si possa riscontrare l'effettivo svolgimento dell'attività individuata con Codice Ateco 58.11.00.

11) D: Come e quando si presenta la domanda?

R: La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente online tramite piattaforma informatica, a partire dalle ore 12.00 del 22/06/2026, previa registrazione nell'area riservata del sito di Invitalia. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti obbligatori richiesti. La domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

12) D: È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

R: Sì, in quanto nella domanda deve essere indicato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Legale rappresentante (o del referente indicato dalla proponente), al quale Invitalia invierà tutte le comunicazioni ufficiali.

13) D: Come avviene la concessione delle agevolazioni?

R: Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento di concessione, trasmesso da Invitalia all'impresa beneficiaria. Il suddetto provvedimento dovrà essere restituito controfirmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ammissione.

14) D: Come deve essere effettuata la richiesta di erogazione?

R: La richiesta di erogazione deve avvenire congiuntamente alla controfirma del provvedimento di concessione, utilizzando la modulistica disponibile nella sezione dedicata del sito di Invitalia.